

Ordine di servizio n. 17/2020



Prot. Int. n. 35/20

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE FORNITE DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ALL. 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'8.3.2020

IL PRESIDENTE

visti:

- il Decreto Legge 23.2.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 1, lett. k, e l'art. 2;

- le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23.2.2020, e recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di COVID-19 nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria";

- la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25.2.2020, avente ad oggetto "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.L. n. 6/2020";

- la Circolare del Dipartimento per la Giustizia Minorile del 26.2.2020, che richiama la Circolare del 22.2.2020 del Ministero della Salute;

- le Circolari del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23 e del 26.2.2020, recante "Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";

- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27.2.2020, recante "Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative";

- le linee guida, condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense, per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di data 28 febbraio 2020;

33

- il D.P.C.M. primo marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le Ordinanze nn. 2 e 3 del Presidente della giunta Regionale del Molise del 26.2 e dell'8.3.2020;
- Il Decreto Legge n. 9 del 2.3.2020,
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante anch'esso ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del 6.3.2020 del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, recante ulteriori "Indicazioni operative per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";
- la delibera del C.S.M. del 26.3.2020 relativa alle linee guida in ordine all'emergenza Covid 19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte;
- il D.L. 17.3.2020 n. 18, ed in particolare l'art. 83, comma 5, che prevede la possibilità per i capi degli uffici di adottare nel periodo di sospensione dei termini (dal 9.3 al 15.4.2020) le misure indicate nel comma 7, lett. da a) a f) ed h) della suddetta norma;
- il D.L. 8.4.2020, n. 23, ed in specie l'art. 36, che prevede la proroga del termine del 15.4.2020, indicato nel citato art. 83 del D.L. n. 18, all'11.5.2020;
- il D.P.C.M. del 10.4.2020;
- considerato che in data 9 e 12.3.2020 il sottoscritto dirigente ha adottato in via di urgenza ordini di servizio finalizzati a regolamentare in senso restrittivo l'accesso al Tribunale, limitare l'affollamento nei locali dell'Ufficio ed assicurare un ordinato svolgimento delle udienze e delle attività delle cancellerie, nell'ottica di garantire la tutela della salute degli utenti e di tutto il personale in servizio;
- rilevato che, allo stato attuale non sono stati assunti dalle Autorità competenti, nè a livello nazionale né a livello locale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici e che, di conseguenza, sino a nuove disposizioni collegate all'evoluzione del rischio sanitario, l'attività giudiziaria deve continuare a svolgersi, e che, tuttavia, l'emergenza epidemiologica in corso, rende necessario assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da garantire l'efficace funzionamento degli uffici

33

giudiziari, limitando disagi e disfunzioni, e la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo, oltre che del personale amministrativo, sia nelle aule di udienza che negli spazi ad esse adiacenti, nelle cancellerie, nelle segreterie ed in ogni altro ufficio;

- rilevato che, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, i dirigenti possono adottare, ai sensi del cit. art. 83, co. 7, del D.L. n. 18/2020, le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23.10.1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonchè l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, C.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 C.P.C., delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, dando atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

- dato atto che con provvedimenti dello scrivente del 9, del 18.3 e del 14.4.2020, sentiti i giudici delegati, si è provveduto a differire le procedure civili non urgenti;

- considerato che, avuto riguardo ai ridotti spazi di cui dispone il Tribunale per i Minorenni di Campobasso e dell'impossibilità di determinare con precisione la durata delle udienze, nonchè dei singoli atti istruttori, si rende necessario adottare in via urgente le disposizioni dettagliatamente indicate nella parte dispositiva del presente atto;

37

- ritenuto che, ai fini indicati ai punti che precedono, va innanzitutto limitato l'orario di apertura al pubblico del Tribunale e prevista la necessità di specifica prenotazione per l'accesso ai servizi;
- rilevato che tali decisioni si impongono anche alla luce dell'impossibilità di controllare il rispetto della distanza per un numero elevato di persone all'interno dell'ufficio, compreso il personale, chiamate inevitabilmente a continui spostamenti tra i vari ambienti;
- considerato inoltre che deve tenersi conto della riduzione del personale amministrativo in servizio, alla luce della diffusa concessione di congedi, di riposi compensativi e di flessibilità dell'orario, oltre che del lavoro agile, secondo quanto previsto dal Ministero della Giustizia nella presente fase di emergenza epidemiologica;
- ritenuto che per il Tribunale per i Minorenni non è attivo il processo civile telematico;
- sentite in via informale, stante l'urgenza, le colleghe del T.M.;
- ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dallo scrivente in data 19 e 25.3.2020;

DISPONE

l'adozione, dal 16.4.2020 e sino all'11.5.2020, delle seguenti misure organizzative:

1. per tutte le udienze, in via generale, si dovrà prevedere la trattazione dei procedimenti in orari scaglionati, limitando, per quanto possibile e senza pregiudizio per le parti, la presenza in udienza di soggetti diversi dall'avvocato e dalle stesse parti, così da evitare nel massimo grado ogni affollamento e la concomitante presenza nell'aula di un numero di soggetti che impedisca il rispetto del limite minimo di distanza di un metro di una persona dall'altra; la cancelleria fornirà ai giudici le indicazioni necessarie sul calendario;
 2. il limite di cui al punto 1. dovrà essere rispettato anche nei corridoi dell'ufficio giudiziario e nelle aree di transito; il personale di vigilanza è incaricato del rispetto di tale prescrizione;
 3. le udienze civili saranno regolarmente tenute, ma con l'adozione degli accorgimenti di cui sopra e per la trattazione dei procedimenti urgenti richiamati dall'art. 83, co. 3, lett. a) del D.L. n. 18/2020, prevedendo comunque possibilità di rinvio qualora, per numero delle parti o per altre ragioni, non possa osservarsi il rigoroso rispetto delle indicate cautele, favorendo, in ogni caso il più possibile il deposito telematico degli atti;
- nelle camere di consiglio civili, in attuazione del citato art. 83, co. 3, lett. a, del D.L. n. 18/2020, saranno trattati i procedimenti relativi a dichiarazioni di adottabilità, a minori stranieri non accompagnati, a minorenni allontanati dalla famiglia, a situazioni di grave pregiudizio od aventi carattere di urgenza; ogni altro procedimento, comprese le richieste di liquidazione, non sarà portato all'attenzione del Collegio;

33

- 4. le udienze civili per le quali è prevista la partecipazione dei soli difensori e delle parti potranno essere tenute - ove tecnicamente possibile - mediante l'utilizzo del mezzo di comunicazione telematico Microsoft Teams, messo a disposizione dalla D.G.S.I.A., dandone atto a verbale;**
- 5. le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno tenersi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;**
- 6. le udienze civili saranno tenute, secondo le indicazioni di cui all'ordine di servizio del 12.3.2020, ove possibile, anche nell'aula penale, che assicura maggiore spazio (per i procedimenti che prevedono un numero più elevato di persone), garantendo in ogni caso il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro; le udienze istruttorie civili dei giudici onorari saranno tenute nelle due stanze a ciò deputate poste al piano terra;**
- 7. l'orario di apertura al pubblico del Tribunale (con eccezione delle persone chiamate a partecipare ad udienze), in deroga a quanto previsto dall'art. 162 della L. n. 1196/1960, è modificato nei seguenti termini: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale; non è più previsto l'accesso pomeridiano del martedì e del giovedì;**
- 8. l'accesso ai servizi dei difensori e degli utenti è consentito per i soli atti urgenti di cui al citato co. 3, lett. a), dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e solo previa prenotazione telefonica, da effettuarsi almeno un giorno prima e nella rigorosa osservanza dell'orario che sarà indicato dalla Cancelleria, a seguito di contatto ai numeri telefonici 0874/400125 o 0874/400122 (l'operatore annoterà il cognome dell'interessato e l'orario e trasmetterà giornalmente la lista al personale di vigilanza che controllerà l'accesso), con il limite di non più di quattro adempimenti per ora, salvi i casi di eccezionale urgenza, da comprovare adeguatamente;**
- 9. le istanze o gli atti da depositare dovranno essere già formati; non è consentito provvedere alla loro redazione nei locali del T.M. e comunque non è ammessa la permanenza oltre i dieci minuti;**
- 10. è consentito l'accesso di una sola persona per volta, per i settori civile e penale, all'interno del locale del T.M. interessato all'adempimento da effettuarsi, previa esibizione al personale di vigilanza dell'autocertificazione prevista dalla normativa in vigore sui motivi dello spostamento;**

33

- tutti gli utenti, compresi gli interessati alle udienze, attenderanno il proprio turno nel porticato del Tribunale ;

11. per le comunicazioni e trasmissioni di atti dovranno escludersi le consegne manuali e dovrà procedersi in via telematica;


12. la Cancelleria penale è autorizzata alla ricezione di istanze di richiesta di copie e di altre semplici comunicazioni provenienti dai difensori tramite posta elettronica certificata;

13. il personale addetto alla vigilanza provvederà a controllare gli accessi del pubblico e ad evitare ogni affollamento nelle aree comuni, compreso il porticato, secondo le disposizioni adottate dal Procuratore Generale il 5.3.2020;

14. la presente direttiva sarà pubblicata nella home page del sito internet del Tribunale e comunicata ai Magistrati (anche onorari), al Direttore ed al personale amministrativo in servizio, oltre che al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, al Medico competente, al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ed alla Federalpol.

La stessa sarà infine affissa nelle bacheche dell'Ufficio.

Campobasso, 14 aprile 2020



IL PRESIDENTE
Dr. Prospero Petti

Da civile.tribmin.campobasso@giustiziacert.it

Oggetto **MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI
IGIENICO-SANITARIE**

14/04/2020 11:00:02

A ord.campobasso@cert.legalmail.it, prot.ca.campobasso@giustiziacert.it,
prot.pg.campobasso@giustiziacert.it, prot.procmin.campobasso@giustiziacert.it,
protocollo.csm@giustiziacert.it, protocollo.prefcb@pec.interno.it,
ordineavvocatilarino@pec.it, segreteria@pecavvocatiisernia.it

SI INVIA QUANTO ALLEGATO

1 allegati:

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE.pdf (74 KB)